

IN BREVE n. 02 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INVESTIRE PER LA VISTA DELLE DONNE da Quotidiano Sanità a cura di Danilo Mazzacane



Gentile Direttore,

le scrivo come segretario generale della associazione nazionale oculisti ambulatoriali GOAL in quanto con l'inizio del 2024 vorrei che si investisse di più per la salute della vista delle donne. Innanzitutto due su tre sono donne, visti i dati europei, nella percentuale di persone che perdono la vista, e questo è in parte dovuto al fatto che l'aspettativa di vita per le donne è di cinque anni più lunga e ai dati che confermano che c'è una disuguaglianza di genere nell'accesso alle cure sanitarie.

Le ricerche effettuate stabiliscono una chiara correlazione tra il manifestarsi di malattie oftalmiche e le varie fasi di vita in cui la donna ha cambiamenti ormonali, che vanno dal periodo preadolescenziale al post menopausa. Anche gli uomini hanno cambiamenti ormonali ma in misura differente e reagiscono a farmaci in modo diverso rispetto alle donne per talune patologie anche perché molti trial non hanno ancora una parità di genere nel testare gli effetti collaterali dei farmaci in modo equo.

Le patologie oftalmiche più pericolose e che possono portare alla cecità sono la degenerazione maculare senile che colpisce al 69 per cento le donne rispetto agli uomini, il glaucoma, al 61 per cento, la cataratta al 61 per cento, la retinopatia diabetica al 51 per cento, un dato questo che può aumentare e qualora le pazienti abbiano sviluppato diabete gestazionale durante la gravidanza, presentarsi in una forma più aggressiva; inoltre nella miopia elevata le donne hanno il 50 per cento in più di rischio rispetto agli uomini nello sviluppare complicanze retiniche.

I dati che abbiamo raccolto e presentato di recente inoltre evidenziano che le donne danno priorità al benessere e alla salute degli altri rispetto alla propria e che durante il covid-19 abbiano avuto un maggiore calo della vista a causa del maggiore carico di impegno in assistenza, in attività di insegnamento scolastico domiciliare, in maggiori ore in smart working per conciliare assistenza anziani e figli. Nuovi studi hanno poi approfondito il tema delle modificazioni oculari in gravidanza che si suddividono in fisiologiche, patologiche, pre-esistenti o insorte durante la gravidanza e sulle quali occorre proseguire nella ricerca per prevenire e curare meglio. Non parliamo poi dell'utilizzo degli occhiali, in cui le donne sono ancora più restie all'acquisto rispetto agli uomini e il ritardare l'uso degli occhiali mina la salute della vista, occorre ribadirlo. Per talune patologie oculari quali il glaucoma normotensivo la prognosi è diversa rispetto agli uomini e la prognosi è più penalizzante per il genere femminile.

Danilo Mazzacane

Segretario generale GOAL

(Associazione nazionale oculisti ambulatoriali)

PENSIONI: RIFLESSIONI E DOMANDE SULLA RIVALUTAZIONE

DEFINITIVA da Start Magazine a cura di Michele Poerio, presidente nazionale FEDER.S.P.eV. e Carlo Sizia, esperto previdenziale FEDER.S.P.eV..

Nel periodo antecedente la riforma previdenziale Dini (L. 335/1995) la perequazione automatica delle pensioni avveniva su base prima semestrale e poi annuale (grazie Amato!!!) in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

Successivamente, a parte alcuni “tagli” alla rivalutazione delle pensioni oltre 5 volte il minimo INPS, alla fine degli anni '90, nei primi anni 2000 il meccanismo rivalutativo rispetto ai processi inflattivi è andato stabilizzandosi con la legge 388/2000 secondo il seguente schema:

- rivalutazione del 100% per gli importi delle pensioni fino a 3 volte il minimo INPS;
- rivalutazione del 90% per gli importi delle pensioni tra 3 e 5 volte il minimo INPS;
- rivalutazione del 75% per gli importi oltre 5 volte il minimo INPS.

Il meccanismo “a scaglioni” anzidetto, già caratterizzato da un freno alla rivalutazione delle pensioni di maggiore importo, consentiva, comunque, una rivalutazione media complessiva attorno all'80% rispetto all'inflazione accertata, previsionale o definitiva che fosse.

Dal 2008 sulla rivalutazione delle pensioni medio-alte si è abbattuta una vera tempesta legislativa, veicolata sempre attraverso le leggi finanziarie o di bilancio, senza alcun confronto con le OO.SS. delle categorie interessate, certo non rappresentate dal sindacalismo confederale politicizzato, in particolare:

- **legge 247/2007: totale mancata perequazione per le pensioni oltre 8 volte il minimo INPS;**
- **legge 214/2011 (Fornero): mancata perequazione per gli importi oltre 3 volte il minimo INPS, successivamente** diventata mancata perequazione per gli importi oltre 6 volte il minimo, dopo la censura della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 ed il “contentino” concesso per gli importi tra 3 e 6 volte il minimo INPS dal d.l. 65/2015 del Governo Renzi che ha derubato i pensionati con importi medio-alti di circa 20 miliardi;
- legge Letta 147/2013: cessa il meccanismo “a scaglioni”, le fasce economiche prese a riferimento per la rivalutazione passano da 3 a 5 e l'incremento, in percentuale progressivamente decrescente, opera sull'intero importo della pensione goduta, anziché in misura distinta sui diversi importi della singola pensione, così che nessun segmento di essa è rivalutato al 100% e la rivalutazione delle pensioni medio-alte scende dall'80% medio circa a sotto il 50%;
- legge 234/2021 (a valere per il 2022), unica pausa contro l'accanimento anti rivalutativo: si ritorna (Governo Draghi) al sistema a scaglioni sui diversi importi della singola pensione: + 100% fino a 4 volte il minimo; + 90% tra 4 e 5 volte il minimo; + 75% oltre 5 volte il minimo INPS, sulla falsariga della legge 388/2000, con inflazione previsionale 2022 all'1,7% e definitiva all'1,9%;
- legge 197/2022 (prima legge di bilancio Meloni), a valere per il biennio 2023-2024, che, senza neppure sapere quale sarebbe stata la svalutazione previsionale 2024, rinnova l'accanimento dello schema Letta, articolato in 6 fasce sulla base dell'importo complessivo della pensione, inasprendolo, e cioè: rivalutazione al 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS; all'85% tra 4 e 5 volte il minimo; al 53% per le pensioni tra 5 a 6 volte il minimo; al 47% tra 6 e 8 volte il minimo; al 37% tra 8 e 10 volte; al 32% per gli importi complessivi oltre 10 volte il minimo;
- legge di bilancio 213/2023 (seconda legge di bilancio Meloni): la rivalutazione 2024 delle pensioni rimane invariata, rispetto alla legge 197/2022 anzidetta, tranne che per un ulteriore

abbattimento di 10 punti percentuali (dal 32 al 22%) per la rivalutazione delle pensioni di importo oltre 10 volte il minimo INPS.

Riflessioni e domande:

1. quando la svalutazione è più bassa (2022: previsionale al + 1,7% e definitiva al + 1,9%) le pensioni medio-alte vengono meglio rivalutate (attorno all'80% medio dell'inflazione accertata); quando la svalutazione è più severa (anno 2023: previsionale al + 7,3% e definitiva al + 8,1%, con conseguente conguaglio a fine anno del + 0,8%) la rivalutazione delle pensioni medio-alte, in particolare di quelle oltre 10 volte il minimo, scende al 32% rispetto all'inflazione accertata (quindi in concreto + 2,336% di aumento e + 0,256% di conguaglio, rispetto al + 8,1% dell'inflazione definitiva 2022);
2. quella anzidetta è la prova provata che lo schema di perequazione delle leggi 197/2022 e 213/2023 (Meloni), come della legge 147/2013 (Letta), non mira a difendere le pensioni medio-alte dagli insulti inflattivi, ma ad imporre su di esse un prelievo improprio, di natura sostanzialmente tributaria, al di là del nomen juris, trattandosi di “ablazione patrimoniale” autoritaria, ingravescente e non recuperabile, rispetto ad un diritto perfetto del cittadino pensionato offeso;
3. ma non bastava ancora lo sfregio della legge 197/2022 in materia di perequazione delle pensioni medio-alte, si è ancora voluto infierire per il 2024 (art. 1, c. 135, legge 213/2023) sulle pensioni oltre 10 volte il minimo (già le più penalizzate), portando la loro rivalutazione al 22% rispetto all'inflazione (in concreto, tenendo conto dell'inflazione previsionale per l'anno 2023 di + 5,4%, l'incremento è del + 1,188%). Non si è neppure applicata (nel 2024 sul 2023) la banale proporzione $+ 7,3: 32\% = + 5,4: x$, che avrebbe almeno portato, con un piccolo arrotondamento, al + 24% nel 2024. Visto che l'inflazione diminuiva, bisognava incrementare il tributo improprio! Altro che “legittimo affidamento”, da parte del cittadino, pensionato ed elettore, nello Stato e nei suoi Organismi ed Istituzioni;
4. anche senza tener conto della rivalutazione media limitata all'80% circa, introdotta dalla legge 388/2000 (considerata ormai consolidata e quasi “fisiologica”), in soli 2 anni le pensioni oltre 10 volte il minimo hanno perso 48 punti percentuali di perequazione nel 2023, e 58 punti percentuali nel 2024 rispetto ai criteri della legge Draghi (L. 234/2021), in concreto poco meno del 7% effettivo;
5. inoltre, solo negli ultimi 18 anni, la rivalutazione delle pensioni anzidette (medio-alte del ceto medio e delle classi dirigenti, sanitarie in particolare) è stata azzerata, o fortemente limitata, in 13 anni consecutivi (72,22% del periodo), facendo perdere agli assegni di diritto il 20-25 % medio del loro potere d'acquisto effettivo. E di più hanno perso i Colleghi che hanno dovuto patire anche il ricorrente “esproprio proletario di sovietica memoria” del “contributo di solidarietà”, e di più avremmo perso tutti noi se, per fortuna, l'inflazione degli anni 2016, 2017, 2021 non fosse stata vicino allo 0%;
6. i titolari di pensioni medio-alte, in pensione da 15-20 anni circa, che hanno avuto riconosciuta di diritto una pensione di tipo retributivo (tasso di sostituzione medio dell'80-85%), si trovano oggi a godere di fatto di una pensione simil-contributiva o mista (tasso di sostituzione medio del 60-65%). Il tutto attraverso leggi di bilancio, senza alcuna riforma previdenziale organica e con grave scorrettezza sul piano istituzionale della legittimità delle fonti;
7. la “patrimoniale” sulle pensioni medio-alte (da deficit di rivalutazione) non solo stride perché priva dei requisiti di universalità e progressività richiesti dall'art.53 della Costituzione, ma non si giustifica neppure sul piano concreto e morale. Basta guardare il nostro sistema fiscale IRPEF: 13 milioni di potenziali contribuenti non pagano l'IRPEF (o perché privi di reddito, o perché evasori totali, o perché il cumulo di deduzioni/detractions ha azzerato il reddito), 40,5 milioni di contribuenti IRPEF ha assolto nel 2022 l'obbligo ed il reddito totale dichiarato, riferito al 2021, è risultato composto per circa l'83% da redditi da

lavoro dipendente o da pensione. Inoltre la categoria fiscale di appartenenza dei pensionati oltre 60.000 € lordi/anno (pensionati da 8 volte il minimo INPS in su), che rappresenta il 5% dei contribuenti effettivi, paga già più del 40% del carico totale IRPEF (rapporto 1: 8). Questi sono i dati ufficiali e concordanti Mef – Agenzia delle Entrate, quindi cosa si vuole di più da noi? E la ventilata prossima riforma del sistema fiscale ha già messo le mani avanti: dato che si prospetta un vantaggio fiscale di 260 €/anno per i redditi oltre 50-55.000 € lordi/anno, è già prevista per tale classe di contribuenti (anche se pensionati) una riduzione di pari importo delle detrazioni d'imposta!

Tutto ciò premesso e considerato, occorre chiedersi:

- che fine ha fatto il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) se ex lavoratori dello stesso settore ricevono, alcuni, una rivalutazione piena della loro pensione (pensioni fino a 3 volte il minimo e, dal 2020, fino a 4 volte), mentre per altri la rivalutazione è azzerata, o gravemente limitata?
- Che ragione c'è perché, a parità di reddito, alcuni pensionati siano tassati, di fatto, due volte, con chiara discriminazione anche rispetto ai lavoratori attivi?
- Che fine ha fatto il rapporto doveroso tra quantità, qualità, responsabilità, merito, e relativa retribuzione, nonché di necessaria proporzione tra retribuzione e pensione (art. 36 Cost.) e la ripetuta affermazione della Consulta stessa che qualifica la pensione, in decine di sentenze, come “retribuzione differita”? In questo modo l'appiattimento trionfa ed il merito scompare!
- Che ne è del principio dell'adeguamento delle pensioni “alle esigenze di vita” dei cittadini ex lavoratori quando questo valore viene costantemente subordinato alle esigenze della finanza pubblica, in chiara deroga rispetto a lettera e spirito dell'art. 38 della Costituzione vigente?
- Chi è, allora, che ha ispirato un meccanismo così indecente di indicizzazione delle pensioni medio-alte nel biennio 2023-2024, in periodo di severa svalutazione, forse il sottile pensiero del Sottosegretario C. Durigon, che provenendo dal sindacalismo confederale deve aver assimilato, più che i principi costituzionali, quelli dell'appiattimento e della mortificazione, a prescindere, delle alte professionalità? Ci dispiacerebbe fosse “farina del sacco” del Ministro Giorgetti, che riteniamo persona avveduta e poco propensa agli auto-goal;
- quando, nell'ambito INPS, si distinguerà chiaramente, a partire dai bilanci e dalle coperture, quanto è competenza della assistenza e quanto della previdenza? Nell'attuale caos fioriscono discrezionalità e abusi e l'Istituto rischia di trasformarsi in un “lazzaretto socio-assistenziale”;
- che ne è delle “buone pratiche”, in materia di perequazione, adottate dai Paesi civili Ocse, cioè: perequazione automatica (non soggetta ai capricci annuali delle leggi di bilancio); uniforme, cioè indipendente dalla misura della pensione; positiva in termini reali, cioè non soggetta a “tagli” addirittura rispetto alla svalutazione previsionale e teorica per evitare le “pensioni d'annata”?

Di fronte a tanto sfascio non ha rappresentato un argine, almeno negli ultimi 20 anni, neppure la Corte Costituzionale: troppe ambiguità, troppi ossequi al Palazzo, troppi contorcimenti pur di mettere un “cerotto” alla mala-legislazione, troppi giudici così attenti a non leggere la Costituzione vigente, ma ad interpretarla a loro piacimento, da trasformarsi essi stessi in legislatori abusivi.

Tuttavia non c'è da disperare, nonostante tutto, CONFEDIR, FEDER.S.P.eV. e APS-Leonida continueranno imperterrite a difendere i loro associati, le loro pensioni dirette e di reversibilità, ad impugnare presso le Magistrature competenti, in Italia e in Europa, le leggi sulla previdenza che puzzano di incostituzionalità lontano un miglio, nella certezza che “ci sarà pure un giudice a Berlino” (parafrasando Brecht) che ama la Giustizia ed i Diritti, se correttamente maturati e riconosciuti, non solo “pretesi e supposti”.

Sembrirebbe invece paradossale dover attendere che la svalutazione si sgonfi o si annulli per vedere finalmente riconosciuto un dignitoso meccanismo di perequazione delle nostre pensioni!

BANDI CONCORSI e OPPORTUNITA' DICEMBRE 2023

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia

Bandi Europei

Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo.



[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.



[Vedi tutti i bandi](#)

Bandi e opportunita' Speciale PNRR



[Vedi tutti i bandi](#)

Opportunita' per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunita' dedicate esclusivamente ai giovani



[Vedi tutti i bandi](#)

INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI: AGGIORNAMENTO

TASSI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 92 del 9 gennaio 2024, comunica l'aggiornamento dei tassi per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, per il primo trimestre 2024.

Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024 sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	13,68	21,1000
Oltre i 15.000	9,77	16,2125

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÁ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
	Classe di importo del prestito	
Classi di età*	Fino a 15.000 euro	Oltre i 15.000 euro
Fino a 59 anni	9,92	7,94
60-64	10,72	8,74
65-69	11,52	9,54
70-74	12,22	10,24
75-79	13,02	11,04
Oltre 79 anni	21,1000	16,2125

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

La procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 92 del 9.01.2024 (documento 006)

INAIL - TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2024

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 2 dell'8 gennaio 2024, con la quale comunica la variazione del tasso degli interessi legali anche ai fini della riduzione massima delle sanzioni civili.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con [decreto 29 novembre 2023](#), ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura del 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'art. 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), così come illustrato nelle circolari INAIL n. [56, del 27 luglio 2001](#) e n. [73, del 19 dicembre 2003](#).

i tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997

**ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 2 dell' 8.01.2024 (documento 007)
Interessi Legali - Allegato 1 circ. n.2 (documento 008)**

LOTTA AI RITARDI DEI PAGAMENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le P.A. debbono correggere i ritardi dei pagamenti, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista scatterà la decurtazione della retribuzione di risultato per i dirigenti responsabili e per gli apicali.

Sarà vero? o tutto si scioglierà come neve al sole?

ALLEGATI A PARTE – Ragioneria generale dello stato - Circolare n.1 del 3 gennaio 2024 (documento 009)

AGENZIA DELLE ENTRATE - ESENZIONE CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È possibile presentare telematicamente la domanda di esenzione del canone Tv per una casa in cui non c'è televisione? Dove trovo il modello?

Risponde Paolo Calderone

Si conferma che, nei casi in cui è previsto l'esonero del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è possibile compilare e trasmettere il modello di dichiarazione sostitutiva tramite l'apposito servizio web disponibile all'interno dell'area riservata dei servizi telematici. Nella pagina "[Dichiarazione sostitutiva \(invio online\)](#)" del sito dell'Agenzia delle entrate è presente il link per accedere direttamente al servizio web (sono richieste le credenziali SPID o la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi).

I modelli di dichiarazione sostitutiva da presentare, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito dell'Agenzia nella pagina "[Modelli e istruzioni](#)". Nella stessa pagina si trovano anche i modelli per richiedere eventuali rimborsi del canone per pagamenti non dovuti.

PENSIONI - SCENDONO AL 2,5% GLI INTERESSI

L'Inps colla circolare 5/2024 recepisce quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023 in G.U. n 288 dell'11 dicembre 2023 comunica che gli interessi legali per ritardati pagamenti scendono dal 5 al 2,50% a partire dal 1 gennaio 2024.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 5 del 10.01.2024 (documento 010)

FRANCOBOLLI ITALIA

IL LIBRO DEI FRANCOBOLLI 2023



È in vendita "il Libro dei Francobolli", la nuova raccolta di cartevalori postali emesse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel corso dell'anno 2023, con un testo che spiega il tema e le motivazioni dell'emissione.

Il libro non è solamente una raccolta di francobolli emessi in un anno, ma è il racconto dell'Italia attraverso i francobolli, che cele

bra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali, e che insieme, ce la rappresentano come un'affascinante storia di eccellenza.

Prezzo 230,00 euro

PROGRAMMA DI EMISSIONE PER L'ANNO 2024

➤ **Programma di emissione delle carte-valori postali 2024**



011 Programma
emissioni cvp 2024_(

Introduzione

Il Programma di emissione delle carte-valori postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il 2024 si dipana lungo un sentiero storico-culturale che unisce l'Italia in tutta la sua bellezza, da Nord a Sud.

L'esaltazione dei territori, con le serie dedicate alle Città, all'immaginario delle rotonde sul mare ed ai borghi caratteristici, si lega a doppio filo con il tessuto imprenditoriale delle imprese italiane e con i personaggi, donne e uomini, che hanno fatto grande il Paese attraverso la propria umanità, il proprio senso civico, le proprie capacità e l'assoluta dedizione nei più disparati campi, dallo sport alle arti, dalla tecnica alla medicina.

Un percorso che affonda le proprie radici nella storia dei teatri antichi e che ci proietta nel mare delle opportunità con le vele spiegate della nostra gloriosa Amerigo Vespucci, uno dei simboli del Made in Italy conosciuto in tutto il mondo.

Il Sottosegretario di Stato
Fausta Bergamotto

CASSAZIONE - PERIODO DI COMPORTO E RICHIESTA DI FERIE da

DplMo

Con ordinanza n. **582** dell'**8 gennaio 2024**, la Corte di Cassazione ha affermato che il periodo di comporto, ai fini dell'art. 2110 c.c., deve essere interrotto per effetto della richiesta del lavoratore di godere del periodo feriale, che il datore di lavoro deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente stesso.

LAVORO DOMESTICO - AGGIORNATI I MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2024 da PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/lavoro-domestico-aggiornati-i-minimi-retributivi-dal-1-gennaio-2024>

Ecco i nuovi minimi retributivi del lavoro domestico approvati dal Ministero del Lavoro a partire dal 1° gennaio 2024.

Tavola dei Minimi Retributivi delle Colf nel 2024				
Categorie	Conviventi (mensile)	Non conviventi (orario)	Assistenza notturna (mensile)	Presenza notturna
A	€ 729,25	€ 5,30		€ 765,71
AS	€ 861,86	€ 6,24		
B	€ 928,15	€ 6,62		
BS	€ 994,44	€ 7,03	€ 1.143,60	
C	€ 1.060,76	€ 7,42		
CS	€ 1.127,04	€ 7,83	€ 1.296,09	
D	€ 1.325,92	€ 9,03		
DS	€ 1.392,21	€ 9,41	€ 1.601,09	
Categorie	Studenti e lavoratori impegnati in corsi di studio			
B	662,96 €			
BS	696,13 €			
C	769,02 €			
Indennità Vitto e Alloggio (giornaliero)				
Pranzo / Prima colazione		Cena	Alloggio	Totale
€ 2,28		€ 2,28	€ 1,96	€ 6,52

I lavoratori domestici sono inquadrati in quattro livelli (A,B,C e D) a seconda dell'esperienza e della professionalità maturata. A ciascun livello corrispondono due parametri retributivi, quello base e quello super identificato con una "S" che concerne l'assistenza alle persone.